

Data: 10/11/2025 10:46:40

Oggetto: Convocazione "Tavolo Tecnico" ex art. 9 Legge Urbanistica Regionale LUR 19/2002_nota prot.804000 del 27/10/2025

DA: "Regione Calabria - Verifiche Programmazione" verifiche.programmazione@pec.regione.calabria.it

A: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it;

CC: r.alberto@regione.calabria.it;

Allegati: non ci sono allegati

Messaggio:

Con riferimento alla convocazione "Tavolo Tecnico" ex art. 9 Legge Urbanistica Regionale LUR 19/2002, di cui alla Vostra nota prot.804000 del 27/10/2025 che qui si riscontra, si comunica che non è stata ravvisata specifica competenza del Dipartimento Programmazione Unitaria.

In caso di necessità di istruttorie o informative, si conferma piena disponibilità per eventuali approfondimenti anche con gli altri Settori del Dipartimento medesimo.

Il referente

dott. Rosetta Alberto



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO

AMBIENTE TERRITORIO E QUALITA' URBANA

SETTORE

URBANISTICA VIGILANZA EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA

UFFICIO OPERATIVO

URBANISTICA VIGILANZA EDILIZIA E RIGENERAZIONE URBANA

PROVINCIA DI CATANZARO

Oggetto: Comune di Cutro (KR) - Esame Variante al PSC e REU - Valutazioni Definitive endoprocedimentali - (art. 9 L.R. 19/02 e ss.mm.ii.).

La documentazione di cui in oggetto è stata presentata dal Comune di Cutro, in qualità di Amministrazione/Autorità Procedente e Competente, con nota prot. n. 26143 del 06/10/2025, acquisita agli atti al prot. gen. n. 737603 del 06/10/2025.

Preso atto della documentazione trasmessa, il cui merito resta di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici progettisti che hanno redatto, sottoscritto ed asseverato la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza;

Atteso che al Comune, ai sensi dell'art. 4 della LUR, sono demandate "tutte le funzioni relative al governo del territorio non espressamente attribuite dall'ordinamento e dalla medesima LUR alla Regione ed alle Province, le quali esercitano esclusivamente le funzioni di pianificazione che implicano scelte di interesse sovracomunale" e che, dunque, il Comune agisce, tra l'altro, in qualità di Amministrazione/Autorità Procedente ed è, quindi, l'Ente Competente titolare del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, nonché titolare dell'esercizio delle funzioni relative al governo del territorio e dei poteri di pianificazione territoriale ed urbanistica; pertanto - mentre il merito della documentazione progettuale è di esclusiva competenza e responsabilità dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti che redigono, sottoscrivono ed asseverano il Piano, secondo i rispettivi profili di competenza - è onere della medesima Amministrazione comunale Procedente/Competente, propedeuticamente alla richiesta di pareri di competenza di altri soggetti, valutare per il medesimo Piano la ricevibilità e la procedibilità, intese come completezza e compatibilità generale, coerenza e conformità, tra l'altro, con la vigente normativa e con i vigenti piani Sovra-Comunali di pianificazione, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), al Piano di Gestione Rischi Alluvioni (PGRA), al Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS), al Piano Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC);

Preso atto, altresì, che l'Amministrazione/Autorità Procedente ha ratificato e validato la medesima documentazione, avendone valutato le condizioni di ricevibilità e di procedibilità, tramite il Responsabile del Procedimento (nominato ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 3, della L.R. 19/2002) da cui, tra l'altro, risulta:

- *la positiva valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a, della L. 241/1990;*

- la coerenza e la conformità alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, ambientali, sismiche, geologiche/idrogeologiche, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla L.R. 19/2002;
- la coerenza e la conformità agli strumenti urbanistici sovraordinati di pianificazione vigenti, con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai vigenti Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (NAMS), Piano Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC);

Considerato che:

- la LUR individua all'art. 9 "Misure organizzative straordinarie per il supporto alla redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica", al fine di imprimere un'accelerazione nella redazione dei medesimi strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, necessari per assicurare un ordinato sviluppo del territorio volto a garantire una effettiva azione di tutela, valorizzazione e riduzione dei rischi, e per ottimizzare l'impiego delle risorse della programmazione dei fondi comunitari in atto;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 577 del 23 dicembre 2021 è stato sostituito e riapprovato il "Disciplinare Operativo" che regola lo svolgimento delle funzioni regionali coinvolte nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici e che, al paragrafo 2.2, prevede, tra l'altro, quanto segue:
 - l'istituzione di un "Tavolo Tecnico composto dai Rappresentanti dei Dipartimenti regionali competenti, che interagiscono, in applicazione dei loro poteri consultivi e/o decisionali, nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica ed esprimono parere sui vincoli territoriali, giuste normative comunitarie, nazionali, regionali e di settore vigenti in materia", assicurando, in tal modo, che gli atti di governo territoriali si formino, tra l'altro, nel rispetto dei termini e delle disposizioni della LUR ed in conformità ed in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati;
 - "Per le funzioni di cui all'art. 9, comma 2, lett. b) e c) della LUR:
 - il Settore competente in materia Urbanistica - oltre ad esprimersi in merito alla propria stretta e specifica competenza urbanistica - assicura il raccordo delle funzioni regionali coinvolte nell'attività endoprocedimentale di formazione ed approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, al fine di semplificare le procedure interne all'Amministrazione regionale esprimendo, per conto della medesima, il provvedimento (preliminare ovvero definitivo) unificato dei contributi dei Rappresentanti dei Dipartimenti regionali, ciascuno per la propria competenza;
 - i Rappresentanti dei Dipartimenti regionali intervengono per esprimere parere obbligatorio, o consultivo o di assenso comunque denominato, in applicazione dei loro poteri decisionali e/o consultivi, ciascuno per la propria competenza, nella fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica";
- con Decreto Dirigenziale n. 785 del 31/01/2022, è stato costituito il Tavolo Tecnico di cui al Disciplinare Operativo approvato con DGR 577/2021, composto dai "Rappresentanti" di ciascun Dipartimento interessato - per come funzionalmente organizzati rispetto alla vigente struttura organizzativa - abilitati ad esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la propria posizione, anche indicando le modifiche tecnico/progettuali/pianificatorie eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Atteso che l'Ufficio Operativo - assegnatario della responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento ai sensi della L. 241/1990 - ha esaminato la Variante al PSC e REU adottata dal Comune, dal quale emergono le diverse motivazioni che hanno portato l'Amministrazione Comunale ad adottare la Variante del Piano, con D.C.C. n. 40 del 27/09/2024 avente ad oggetto: "Adozione di Variante di adeguamento del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune di Cutro" finalizzata all'adeguamento dello strumento urbanistico vigente, approvato con D.C.C. n. 3 del 15/02/2022. Le motivazioni principali della presente variante riguardano la necessità di adeguare il Piano Strutturale Comunale alle diverse disposizioni normative e regolamentari regionali intervenute nel corso degli anni, tra cui: approvazione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP), aggiornamenti alla Legge

Urbanistica Regionale n. 19/2002, emanazione della L.R. n. 25/2022, nonché chiarimenti relativi alla dimensione delle aree urbanizzabili in relazione all'art. 21 del QTRP.

Si considerano altresì le prescrizioni e i pareri degli enti competenti, inclusa la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l'approvazione del Piano Comunale Spiaggia e la possibilità di localizzare nelle aree di retrospiaggia strutture di supporto alla balneazione, nonché la perimetrazione del centro abitato ai sensi del Codice della Strada, ai sensi del D.lgs n. 285/1992.

La variante tiene inoltre conto dell'adeguamento al Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune di Cutro allo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET), approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 e recepito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 642 del 21/12/2017. Infine, vengono disciplinati ulteriori aspetti di dettaglio, tra cui l'inserimento delle indicazioni derivanti dal QTRP in merito alla norma relativa alla dimensione minima di 30.000 mq per gli ambiti urbanizzabili e l'aggiornamento dello stato di attuazione dei piani urbanistici attuativi.

In relazione a quanto precede, si evidenzia che, sia nella D.C.C. n. 40 del 27/09/2024 che nella Relazione Illustrativa vengono garantiti i seguenti aspetti:

- la struttura degli obiettivi, delle strategie e delle azioni progettuali del PSC rimangono invariate;
- le modifiche apportate non comportano alcuna modifica in ampliamento o in riduzione dei perimetri delle zone urbanistiche (urbanizzate e/o urbanizzabili) ma solo un loro adeguamento in relazione a quanto sopra indicato;
- l'insieme delle modifiche non comporta variazioni in incremento del dimensionamento del PSC approvato né in termini generali né in termini di distribuzione delle diverse funzioni; pertanto, le pressioni delle scelte di piano sugli elementi ambientali, compresi gli elementi della Rete Natura 2000, e paesaggistici è invariata.

Altresì, l'Ufficio Operativo ha effettuato le verifiche in merito alla propria specifica competenza urbanistica da cui sono emerse le seguenti valutazioni/osservazioni/proposte:

Categorie	Contenuti	Elaborati Tecnico-Amministrativi	Valutazioni definitive
Variente al PSC	"Sistema infrastrutturale relazionale Individuazione del sistema infrastrutturale e di Relazione con L'esterno e all'interno del territorio comunale (interventi di riqualificazione e nuova realizzazione, individuazione delle infrastrutture e attrezzature pubbliche di maggior rilievo) — Classificazione del Territorio Comunale — Individuazione dei territori Urbanizzati TU, urbanizzabili TDU, agricolo forestale TAF (Aree A1 Urbanizzate, Urbanizzabili, Territorio agricolo forestale) — Risorse naturali e antropiche Individuazione delle risorse naturali e antropiche TT (Caratteri, Valori, trasformabilità e/o vulnerabilità, vincoli per la loro tutela e conservazione) Condizioni Limitanti Individuazione delle condizioni limitanti la trasformabilità Urbana (Condizioni di rischio e vincoli di varia natura: geomorfologici, idrogeologici, pedologici, idraulico forestali ed ambientali, sismici) — Carta di Sintesi Individuazione dei sistemi e ambiti in cui si struttura il territorio (Usi possibili e modalità di intervento per ogni ambito) — Ambiti Territoriali Unitari Specificazione degli ATU, ricomprendenti aree territoriali urbane con caratteristiche unitarie (Ambiti a carattere storico, ad intervento diretto, da riqualificare, interessati da edificazione abusiva, verde urbano e periurbano, nuovi insediamenti residenziali e industriali, aree per la protezione civile, aree con valenza paesaggistico ambientale, aree agricole" <i>Per i contenuti di cui sopra si rimanda a quanto già previsto nel PSC approvato.</i>	Relazione descrittiva ed elaborati grafici redatti in forma definitiva, riportanti i diversi tematismi oggetto di valutazione della Variante al PSC.	1) in riferimento agli elaborati grafici "TAV1a_Vincoli_intero Territorio_APPR", "TAV1b_Vincoli_Cutro_APPR", "TAV1c_Vincoli_Steccato_APPR", TAV1d_Vincoli_S.Anna-Rosito_APPR": • si ritiene necessario, pur in presenza dell'individuazione dei vincoli di natura inibitoria, procedere all'inserimento della perimetrazione del centro abitato, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, art. 4 del D.lgs n. 285/1992 e secondo quanto disposto dall'art. 11 del QTRP. Tale integrazione risulta opportuna al fine di garantire, nelle more dell'approvazione del piano paesaggistico di cui all'art. 143 del D.lgs 42/2004, il rispetto delle misure di salvaguardia di cui agli artt. 3, 11, 25 delle disposizioni

			normative del QTRP, con particolare riferimento alle prescrizioni di inedificabilità per l'ambito costiero naturale non antropizzato e non urbanizzato, nonché per l'inedificabilità delle aree classificate urbanizzate ed urbanizzabili fuori da tale perimetro, per una fascia di 150 metri dai reticoli idrografici, ai sensi di quanto disposto dall'art.3 p.4 c. 3 lett. c) delle medesime disposizioni normative; • è necessario indicare il dato relativo alle aree percorse dal fuoco, suddiviso per anni, ai sensi del L. n. 353/2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi"; • occorre delimitare il perimetro del centro storico, con l'individuazione puntuale delle emergenze storico-architettoniche, archeologiche, culturali e monumentali, in conformità con quanto disposto dall'art. 48 della L. n. 19/2002, dall'art. 17 del QTRP e della D.G.R. n. 44 del 10.02.2011; • si raccomanda di procedere all'inserimento della linea di confine demaniale marittimo (linea SID), al fine di garantire la corretta rappresentazione del perimetro del demanio marittimo e la conseguente applicazione del divieto assoluto di edificabilità, così come disciplinato dall'art. 11 del Q.T.R.P., "La costa: riqualificazione e valorizzazione degli ambiti costieri e marini." 2) predisporre apposito elaborato grafico ai fini dell'aggiornamento del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (N.A.M.S.), per come modificati dal "Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao e delle
--	--	--	---

			correlate Misure di Salvaguardia" adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 2 del 24/10/2024 (Gazzetta Ufficiale il 14/11/2024), e successiva Delibera n. 1 del 19.02.2025 e n. 6 del 31.07.2025 che, tra l'altro, approva nuove mappe di pericolosità idraulica con le relative Misure di Salvaguardia già vincolanti per i territori comunali. In ogni caso, si rimanda alla nota prot. 202200 del 31.03.2025, del settore regionale competente del Dipartimento Infrastrutture e LL.PP; 3) redigere un elaborato specifico finalizzato all'aggiornamento e alla classificazione dei nuclei di edificazione abusiva, ai fini del loro recupero urbanistico nel contesto territoriale ed urbano, ai sensi dell'art. 20 della L.U.R. n. 19/02 e dell'art. 11, co. 2, punto 2 delle disposizioni normative del tomo IV del Q.T.R.P., con l'indicazione della relativa procedura di sanabilità avviata; 4) si raccomanda, in linea generale, di garantire la chiara corrispondenza tra legenda e cartografia, con particolare riferimento agli "edifici ricadenti entro la fascia dei 30 metri dal limite demaniale, ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione", così come rappresentati nelle diverse tavole relative alla vincolistica del territorio comunale. Altresì, si segnala l'opportunità di riportare in legenda esclusivamente gli elementi effettivamente ricadenti all'interno del territorio comunale, escludendo, a titolo esemplificativo, i Siti della Rete Natura 2000 (Aree SIC) non compresi nel perimetro comunale; 5) si evidenzia che l'aggiornamento degli elaborati grafici e delle relative relazioni devono conformarsi al modello logico stabilito nell'Allegato 2 del Tomo IV del QTRP, al fine di assicurare l'uniformità degli strumenti urbanistici tra i vari Comuni della Regione; 6) relativamente agli elaborati grafici "TAV3a_Classificazione dei suoli_Intero_Territorio_APPR", "TAV3b_Classificazione dei suoli_Cutro_APPR", "TAV3c_Classificazione dei
--	--	--	---

			suoli_Steccato_APPR" e TAV3d_Classificazione dei suoli_S.Anna-Rosito_APPR", ai sensi dall'art. 20 della L.U.R. n. 19/2002, il territorio comunale deve essere classificato in Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Agricolo/Forestale; 7) al fine di salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio comunale, nell'individuazione del "Territorio agricolo/forestale" gli ambiti agricoli dovranno conformarsi alla specifica disciplina dei territori agricoli, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni normative del Q.T.R.P. e dell'artt. 50, della L.U.R. n. 19/2002; 8) In riferimento al "Territorio Agricolo/Forestale" si ribadisce nuovamente che le aree individuate come agricole con destinazione turistico-ricettiva devono essere uniformate ad un'unica destinazione urbanistica. Ai sensi del comma 4, art. 57 della L.U.R. 19/2002, le destinazioni agricola e turistico-ricettiva non rientrano nel medesimo raggruppamento e risultano pertanto incompatibili sul piano della funzionalità e della qualità urbana. Si sottolinea pertanto la necessità di distinguere chiaramente le destinazioni d'uso, riservando le funzioni turistiche a aree specificamente classificate come turistico-ricettive, al fine di garantire la coerenza tra destinazione d'uso e qualità urbana complessiva; 9) Si riscontrano variazioni delle "aree per servizi", riclassificate come "aree urbanizzate e/o urbanizzabili". Si evidenzia la fondamentale importanza delle aree destinate ai servizi, che garantiscono la funzionalità, la vivibilità e la qualità urbana degli ambiti urbanizzati. Tali aree, infatti, assicurano la presenza di spazi pubblici, attrezzature collettive e servizi di supporto essenziali per i cittadini. Si raccomanda pertanto di verificare attentamente che eventuali riduzioni di queste aree non comportino deficit nella dotazione minima di servizi nei tessuti edilizi preesistenti, al fine di evitare impatti negativi sulla fruibilità, sulla vivibilità e sul corretto sviluppo del territorio. Si
--	--	--	--

			richiama altresì l'attenzione sulla necessità di evitare la frammentazione delle aree per servizi, evitando che vengano lasciate porzioni residuali di terreno di dimensioni non utilizzabili o che rischierebbero di rimanere inutilizzate, compromettendo la funzionalità complessiva delle attrezzature collettive e la corretta distribuzione dei servizi nel tessuto urbanizzato; 10) venga dettagliato (con nuovo elaborato comprensivo di tabella) quanto previsto per gli standard urbanistici, atteso che l'art. 16 del QTRP stabilisce che "i Comuni al fine di mettere a norma gli standard delle urbanizzazioni della città esistente, debbano aumentare la dotazione generica degli standard per abitante in relazione alle nuove funzioni urbane" ... "La dotazione degli standard dovrà essere prevista nella seguente misura: mq. 24,00/ab per i Comuni da 5.001 a 10.000". Inoltre, si dovrà assicurare l'applicazione del D.M. n. 1444/1968 con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile; 11) si raccomanda l'inibizione all'edificazione di eventuali ambiti di trasformazione, ancorché indicati negli elaborati di piano come urbanizzati e urbanizzabili, ricadenti in aree a rischio P.A.I./P.G.R.A. di tipo R3 ed R4 e degli ambiti coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 34/2018, dal D.Lgs. 42/2004 e dalle disposizioni dell'art. 25 del Q.T.R.P., a garanzia della corretta pianificazione territoriale; 12) in riferimento "all'illustrazione analitica delle modifiche cartografiche" riportate all'interno della "Relazione Illustrativa" si segnalano le modifiche che necessitano di ulteriori verifiche, chiarimenti, integrazioni o eventuali aggiornamenti: • modifica n. 5, n. 10: venga rispettata la prescrizione di cui all'art. 20 del Q.T.R.P, ove stabilisce che: "negli ambiti urbanizzabili i Comuni, fino a
--	--	--	---

			5.000 abitanti, opereranno attraverso appositi strumenti attuativi aventi estensione minima di 15.000 mq"; "per i Comuni oltre tale soglia demografica l'estensione minima dovrà essere di 30.000 mq. In questo contesto, si ritiene opportuno effettuare una verifica sistematica e puntuale di tutte le superfici riportate, al fine di assicurare la piena conformità alle prescrizioni normative e la coerenza tra i dati cartografici e la realtà territoriale. • modifica n. 15: <i>"P.A. attuato. Opere già realizzate e cedute"</i>. In relazione alla modifica del perimetro, verificato che l'area attualmente destinata a "servizi" risulta, allo stato di fatto, completamente libera da edificazioni o interventi. Si ribadisce, a tal riguardo, quanto già evidenziato al punto 09). 13) Si rileva che, nei "Piani Attuativi in corso", non risultano riportati in maniera sistematica la data di approvazione del Piano e la data di stipula della Convenzione, informazioni essenziali per la corretta gestione e interpretazione degli strumenti attuativi. Si raccomanda pertanto di integrare tali informazioni negli elaborati grafici, atteso che l'attuazione dei Piani Attuativi, con particolare riferimento ai previgenti Piani Attuativi (PA), definiti come "ambiti interessati da pianificazione attuativa vigente", è soggetta al termine di durata decennale a partire dalla data di approvazione degli stessi, (desunta analogicamente dall'art. 17 della L. 1150/1942). I termini di validità della relativa convenzione di lottizzazione restano subordinati alla specifica disciplina in materia, nonché alle disposizioni di cui alle vigenti normative nazionali; 14) Predisporre un elaborato grafico con relativa tabella, nel quale venga chiaramente indicato lo stato dei Piani Attuativi. A tal fine, dovrà essere
--	--	--	---

			specificato per ciascun Piano se esso risulta approvato, convenzionato, in corso di attuazione, attuato in parte, completamente attuato o scaduto. L'elaborato dovrà fornire una rappresentazione chiara e sistematica della situazione complessiva, al fine di consentire una corretta gestione urbanistica, un efficace monitoraggio della realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle edificazioni previste dai Piani, nonché una chiara valutazione dello stato di attuazione complessivo degli strumenti attuativi; 15) si raccomanda, la predisposizione dei prescritti elaborati progettuali con l'utilizzo di Cartografia Tecnica Regionale e metodo GIS per come previsto all'allegato 2 del tomo 4 delle disposizioni normative del tomo IV del Q.T.R.P. approvato con Delibera di D.C.R. n. 134 del 01/08/2016, al fine di dover uniformare il formato dei dati spaziali e renderlo accessibile in un sistema unitario di riferimento su scala regionale. Si precisa che il formato "shapefile" è reso obbligatorio per la formazione dei dati territoriali dei PSC/PSA e che gli stessi dovranno utilizzare il sistema di riferimento WGS 84 proiettato (UTM Zona 33, codice EPSG: 32633) oltre a fornire i relativi metadati previsti dalla normativa;
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO	"a) le modalità d'intervento negli ambiti specializzati definiti dal Piano; b) i parametri edilizi ed urbanistici ed i criteri per il loro calcolo; b bis) le norme di attuazione relative alla componente geologica del Piano, necessarie per la tutela delle risorse e della qualità ambientale e per la prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; c) le norme igienico-sanitarie e quelle sulla sicurezza degli impianti; d) le norme per il risparmio energetico e quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche in conformità e nel rispetto delle leggi e dei piani nazionali e regionali vigenti; e) le modalità di gestione tecnico-amministrativa degli interventi edilizi anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla semplificazione dei procedimenti di rilascio dei permessi di costruire di cui alla legislazione vigente; f) ogni altra forma o disposizione finalizzata alla corretta gestione del Piano, ivi comprese quelle riguardanti il perseguimento degli obiettivi perequativi di cui all'articolo 54; * Schema di regolamento edilizio tipo" approvato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata, che la regione dovrà recepire, che ha sancito l'intesa, ai sensi dell'art. 8, co. 6, della legge n. 131/2003, tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'art. 4, co. 1-sexies dello stesso D.P.R. 380/01."		16) Il REU dovrà essere predisposto secondo gli indirizzi contenuti nello "Schema di regolamento edilizio tipo – RET", di cui all'art. 4, co.1 – sexies del D.P.R. 380/2001, approvato nella seduta del 20 ottobre 2016 della Conferenza Unificata e recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n. 642 del 21.12.2017. Al riguardo, atteso che il succitato regolamento non rispetta né l'ordine e né l'indice generale, corre l'obbligo dover rammentare che a seguito dell'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni, ai sensi dell'art. 8, co. 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di standardizzare la disciplina edilizia in maniera uniforme su scala nazionale, è stato stabilito che il RET dovrà essere suddiviso in due parti: • Parte prima, "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia", nella quale è

			semplicemente richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell'attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale; • Parte seconda "Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia", la quale, sempre al fine di semplificare la consultazione e l'uniformità della disciplina edilizia, devono essere ordinate nel rispetto di una struttura generale uniforme secondo uno specifico indice generale valevole su tutto il territorio, fermo restando possibili individuazioni di requisiti tecnici integrativi e complementari. 17) In riferimento al punto 08), si evidenzia la necessità di aggiornare anche l'articolo 21 del Regolamento Edilizio–Urbanistico (REU) che disciplina tali aspetti, al fine di garantire l'allineamento della normativa locale alle disposizioni della L.U.R. e agli obiettivi di pianificazione territoriale; 18) integrare il REU mediante l'inserimento di un ulteriore articolo specificamente dedicato alla disciplina degli "ambiti oggetto di provvedimenti approvati", così da assicurare un quadro regolamentare chiaro, coerente e uniformemente applicabile.
--	--	--	--

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia urbanistica.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza urbanistica, si evidenziano le ulteriori seguenti valutazioni/osservazioni/proposte:

- acquisire da parte dell'Amministrazione/Autorità Procedente tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificatamente quelli necessari di natura paesaggistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica, con particolare (ma non esclusivo) riferimento a quelli di seguito elencati:
- recepire prescrizioni/condizioni/valutazioni/osservazioni/proposte relativi a tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, acquisiti e da acquisire.

Si prescrive di rispettare e/o recepire le suddette valutazioni nell'adottata variante al PSC e REU, secondo le modalità dettate dall'art. 27/27 bis della LUR.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti e/o dell'Amministrazione/Autorità Procedente e Competente e altri vincoli di qualsiasi natura non conosciuti ma esistenti. A tale ultimo proposito, qualunque difformità e/o dichiarazione

Valutazioni del 17/11/2025

mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte dei dichiaranti/tecnici progettisti/professionisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e/o dell'Amministrazione/Autorità Procedente e, altresì, la non ottemperanza delle valutazioni/osservazioni/proposte, inficiano la validità del presente atto.

Il presente si rimette alle determinazioni del Tavolo Tecnico, ai sensi dell'art. 9 della LUR, ai fini dell'esternazione del parere definitivo unificato, propedeutico ed indispensabile all'approvazione del Piano.

Il Responsabile del Procedimento
Pian. Terr. Dalila PARIANO

Il Responsabile dell'Ufficio Operativo
Arch. Cinzia FARENZA

Il Dirigente del Settore (Reggente)
Ing. Pasquale CELEBRE

Data: 17/11/2025 13:21:57

Oggetto: DGR 577/2021 e DDS 785/2022 – Art. 9 Legge Urbanistica Regionale (LUR) 19/2002 ss.ms.ii.
Riscontro tavole tecnico : Comune di Cutro (KR) Esame della Variante di adeguamento del Piano strutturale Comunale e del Regolamento edilizio

DA: "Regione Calabria - Valutazioni Ambientali"
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

A: urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it;

CC:

Allegati: non ci sono allegati

Messaggio: Ai sensi dell'art. 4 del *Disciplinare Operativo inerente la Procedura di Valutazione Ambientale*

Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, sono esclusi dalla procedura di VAS quegli strumenti di pianificazione o le relative varianti che non comportano effetti significativi sull'ambiente, in quanto non introducono modifiche sostanziali ai contenuti strutturali, alle previsioni di assetto territoriale o alle destinazioni d'uso del suolo, né determinano nuovi carichi insediativi o pressioni ambientali aggiuntive.

La **Variante di adeguamento del Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) del Comune di Cutro** rientra tra i casi di esclusione previsti dal citato articolo, poiché si limita ad adeguare gli strumenti urbanistici comunali a disposizioni sovraordinate, senza introdurre nuove previsioni di trasformazione territoriale o ampliamenti delle aree edificabili.

In particolare, la Variante:

- non modifica la struttura portante del PSC né incide sugli obiettivi strategici di tutela e sviluppo sostenibile del territorio;
- non comporta incremento dei carichi urbanistici, né variazioni significative nella destinazione d'uso del suolo;
- non determina potenziali impatti ambientali diretti o indiretti, permanenti o temporanei;
- si configura come adeguamento tecnico-normativo, finalizzato all'allineamento del PSC e del REU alle normative vigenti, senza introdurre nuovi elementi pianificatori di rilievo ambientale.

Pertanto, la **Variante di adeguamento del PSC e del REU del Comune di Cutro può essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**, in quanto rientrante nei “**casi di esclusione**” di cui all'art. 4 del **Disciplinare Operativo**, trattandosi di un aggiornamento tecnico privo di effetti significativi sull'ambiente e sul sistema territoriale.



Giunta Regionale
U. O. A.
Politiche della Montagna, Foreste,
Forestazione e Difesa del Suolo”
88100 – CATANZARO
SETTORE 1

*Al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, Rigenerazione Urbana
Regione Calabria*
urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Protocollo Generale REGCAL n. 804000 del 27/10/2025 DGR 577/2021 e DDS 785/2022 – Art. 9 Legge Urbanistica Regionale (LUR) 19/2002 ss.ms.ii. Convocazione “Tavolo Tecnico”.

Con riferimento alla convocazione del Tavolo Tecnico di cui in oggetto, prot. n. 804000 del 27/10/2025, con la quale questo Dipartimento è stato invitato a partecipare per il giorno 17/11/2025, per l'**Esame della Variante del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento edilizio**, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento da tenere in considerazione in relazione alle tematiche dell'assetto idrogeologico e delle aree forestali. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal R.D. 3267/1923, dalla Legge regionale 4 agosto 2022, n. 30 “Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico” e dalla Legge Regionale n. 45/2012 “Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale”, in materia di pianificazione forestale intesa come strumento prioritario per la gestione sostenibile del patrimonio boschivo e pascolivo dei Comuni, di altri enti e dei soggetti privati, ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2024. Tale norma prevede l'adozione di una serie di strumenti regolamentari.

Con Deliberazione n. 193 del 23 aprile 2024, la Giunta Regionale ha approvato il “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 – Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale” – n. 4/2024, valido su tutto il territorio regionale.

Il Regolamento n. 4/2024 si applica ai terreni e ai boschi di proprietà privata, comunale, regionale, statale e di altri enti pubblici sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923, nonché ai terreni boscati non soggetti a tale vincolo. Esso costituisce strumento per:

- Tutela dell'assetto idrogeologico (L. 183/89, R.D. 3267/23 e R.D. 1126/26);
- Salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane (L. 97/94);
- Tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e paesistici (L. 394/91, D.Lgs. 42/04, D.Lgs. 152/06);
- Tutela della biodiversità e degli habitat naturali nella rete Natura 2000 (DPR 357/97, DPR 120/03, L. 157/92). L. 157/1992).

In relazione al vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923, lo stesso ha carattere tutorio. Gli atti relativi alla sua applicazione, e in particolare la delimitazione delle zone soggette a vincolo, sono riportati nella mappa catastale in scala 1:25.000, costituente documento probatorio del vincolo, depositata presso la segreteria comunale e disponibile al pubblico. Le stesse mappe sono altresì disponibili, in formato cartaceo, presso questo

Per tali zone, il redattore del Piano o di altra procedura deve considerare la vulnerabilità idrogeologica e prevedere contestualmente misure di mitigazione o indicazioni atte a evitare che, per effetto delle forme di utilizzazione, i terreni sottoposti a vincolo possano subire denudazione, perdita di stabilità o perturbamento del regime delle acque.

È inoltre opportuno verificare l'esistenza, nel territorio comunale, di aree sottoposte al vincolo inibitorio di cui all'art. 54 del R.D. 3267/1923, che vieta la trasformazione o il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestale di carattere intensivo o estensivo, o rimboschiti con finanziamento pubblico, ai fini della conservazione e difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del citato Regio Decreto e del Capo V della Legge Regionale n. 45/2012.

L'esistenza di aree rimboschite nel territorio comunale, appartenenti al patrimonio pubblico o privato, può essere verificata attraverso la consultazione di atti di occupazione dei terreni o verbali di riconsegna, nonché dei Piani di Coltura e Conservazione, disponibili presso gli uffici comunali, il Corpo Forestale dello Stato, l'Azienda Calabria Verde, il Consorzio di Bonifica territorialmente competente e l'ARSSA.

Si rappresenta altresì che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 353/2000, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco non possono avere destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È tuttavia consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata, per dieci anni, ogni edificazione su aree boscate percorse dal fuoco. Sono inoltre vietate per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili o produttivi, salvo che tali opere fossero previste da strumenti urbanistici vigenti prima dell'incendio. Sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e ingegneria ambientale finanziate con fondi pubblici, salvo specifica autorizzazione dell'autorità competente. Sono altresì vietati, per dieci anni, il pascolo e la caccia sui soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco.

Per completezza di esposizione, si evidenzia che le attività agro-forestali, se condotte attraverso pratiche di gestione sostenibile, possono incidere positivamente sul presidio del territorio e sulla prevenzione dei fenomeni di dissesto. Ai fini del perfezionamento del Rapporto Ambientale per la procedura VAS, si rimanda alle Linee Guida di iniziativa congiunta promosse dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM), relative alla valutazione e mitigazione del dissesto idrogeologico mediante misure e interventi in campo agricolo e forestale.

Il Funzionario
Dott. For. Bruno Femia

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Geol. Ida Corea

Il Dirigente
Ing. Domenico Maria Pallaria



Regione Calabria



Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 872595 del 14/11/2025

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
- Settore 2 -
Pianificazione, Gestione e Superamento dell'Emergenza

Dipartimento Ambiente
Paesaggio, E Qualità Urbana
Settore Urbanistica, Vigilanza edilizia
Rigenerazione Urbana

Al Tavolo Tecnico
urbanistica.urbanistica@pec.regione.calabria.it

E,p.c

c.farenza@regione.calabria.it

Oggetto: Convocazione Tavolo Tecnico ai sensi DGR 577/2021 e DDS 785/2022 – Art. 9 legge Urbanistica (LUR) 19/2022 e ss.mm.ii., per esame del Documento Preliminare del Piano Strutturale del Comune di Acri (CS) e Esame della Variante di adeguamento del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio comune di Cutro (KR).

In riscontro alla Vostra nota avente quanto in oggetto, acquisita in atti con prot. n. 804000 del 27.10.2025, pervenuta a mezzo Pec in pari data, e in virtù della delega prot. n. 868352 del 13.11.2025 allegata alla presente, lo scrivente dipartimento per quanto di propria competenza, rappresenta quanto segue.

In relazione all'esame del Documento Preliminare del Piano Strutturale del Comune di Acri (CS), si riporta integralmente a quanto comunicato al comune con nota prot. n. 725601 del 01.10.2025, che si allega alla presente.

Per quanto riguarda l' Esame della Variante di adeguamento del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio del comune di Cutro (KR), lo scrivente rappresenta quanto segue.

Il codice di protezione civile approvato con DLgs n. 1 del 2/01/2018, nel ribadire l'importanza della pianificazione di protezione civile quale strumento di prevenzione non strutturale diretto a evitare o a ridurre danni conseguenti a eventi calamitosi, all'art. 18 comma 3 sancisce che *“ i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere*





DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

- Settore 2 -

Pianificazione, Gestione e Superamento dell'Emergenza

coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurare la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute". Si rammenta, inoltre, che la LR n. 19 del 16 aprile 2002 - "Legge Urbanistica della Calabria"- prevede, all'art. 20 comma 3 lettera *m*), che il Piano Strutturale Comunale (PSC) individui le aree necessarie per il Piano di Protezione Civile. Pertanto, nella redazione del PSC, è necessario lo stretto raccordo fra organizzazione urbano-territoriale, analisi dei rischi ambientali e pianificazione di protezione civile.

Ciò significa che quanto previsto nel Piano di Protezione Civile deve essere recepito nel PSC, con particolare riferimento all'individuazione delle aree di emergenza (attesa, ricovero e ammassamento), degli edifici strategici (ex COM, COC, CCA etc..) e alla definizione dei relativi collegamenti infrastrutturali, in coerenza con gli studi della microzonazione sismica (MS) e della Condizione Limite d'Emergenza (CLE).

Dalla disamina della documentazione della Variante di adeguamento del Piano Strutturale Comunale, in particolare il REU e gli elaborati cartografici TAV-1 (a, b, c) vincoli Intero Territorio APPR alla voce "*aree interessate da attività di protezione civile*", si prende atto che il PSC ha recepito il piano di protezione civile comunale approvato con DCC n. 19 del 01.09.2022 ad oggi vigente, per quanto di conoscenza dello scrivente.

Si invita l'Amministrazione, qualora abbia proceduto o dovesse procedere con l'aggiornamento del suddetto piano di protezione civile comunale per adeguarlo alla normativa nazionale e regionale di settore, di inviarne copia e relativo atto di approvazione allo scrivente dipartimento.

Si ribadisce, per quanto sopra, che il piano di protezione civile e qualsiasi suo eventuale aggiornamento dovrà essere integralmente recepito dal Piano Strutturale Comunale.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Catanzaro, 14.11.2025

Il Delegato

Arch. Domenico Borgia





REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI
SETTORE N° 1 - VIGILANZA NORMATIVA TECNICA SULLE COSTRUZIONI
AREA SETTENTRIONALE - COSENZA

COMUNE DI CUTRO
Provincia di Crotone
Responsabile dell'Area Urbanistica
Ing. Armando Bruno Galdy
PEC: protocollo.cutro@asmepec.it

e, p.c.

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
Settore Urbanistica, Vigilanza Edilizia, rigenerazione Urbana
PEC: dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

Oggetto: *Variante di Adeguamento del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio Urbanistico del Comune di Cutro.*

(riscontro alle note prot. n. 0026143 del 06/10/2025 – 000026856 del 10/10/2025 – 0028262 del 23/10/2025 – 0030119 del 07/11/2025)

Premesso che:

- con nota prot. n. 0026143 del 06/10/2025 (acquisita agli atti con prot. n. 737603 del 06/10/2025) Codesta Amministrazione Comunale ha trasmesso il link da cui scaricare la documentazione relativa alla *Variante di Adeguamento del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio Urbanistico* del Comune di Cutro;
- il RUP, Ing. Armando Bruno Galdy, successivamente ha trasmesso con prot. n. 0026856 del 10/10/2025 il nuovo link da cui scaricare la documentazione a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio Scrivente con prot. n. 755118 del 10/10/2025 in quanto il link indicato precedentemente risultava non funzionante;
- dall'esame della documentazione l'Ufficio Scrivente ha richiesto con prot. n. 779107 del 20/10/2025 integrazione relativa alla *“sovrapposizione della Carta della Fattibilità Geologica sulla classificazione Urbanistica del territorio Comunale del PSC adottato con Delibera del C.C. n. 37 del 11/12/2014 e della Variante di Adeguamento che si vuole adottare evidenziando le modifiche che si vogliono apportare”*;
- con nota prot. n. 0028262 del 23/10/2025 il RUP, Ing. Armando Bruno Galdy, ha trasmesso gli elaborati integrativi richiesti e acquisiti al nostro prot. n. 794698 del 23/10/2025;
- in seguito, il RUP, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa con prot. n. 0030119 del 07/11/2025 ed acquisita al nostro prot. n. 852821 del 10/11/2025;

Dall'esame della documentazione trasmessa, si deduce che la Variante in questione consiste in alcune modifiche normative del REU, senza variare la zonizzazione già approvata in sede di PSC.

Pertanto, si conferma il parere di conformità di cui all'articolo 13 della L. n. 64/1974 già rilasciato con prot. n. 383778 del 04/12/2014 da parte della Regione Calabria, in sede di procedura di approvazione del PSC di Cutro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Pietro Cerchiara

ISTRUTTORE
Arch. Rita Cavalcanti